



Un passeggero può esigere dal vettore aereo un risarcimento per la perdita dei suoi oggetti quando essi si trovano in un bagaglio registrato a nome di un altro passeggero dello stesso volo

Spetta ai passeggeri interessati fornirne la prova

La convenzione di Montreal ¹ prevede che il vettore aereo debba versare un risarcimento limitato a 1 000 diritti speciali di prelievo («DSP») ² a ciascun passeggero in caso di perdita dei suoi bagagli sopravvenuta in occasione del volo o mentre il vettore aveva la custodia dei bagagli. Il vettore deve rilasciare al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato.

Il sig. Espada Sánchez, la sig.ra Oviedo Gonzáles e i loro due figli minorenni si sono imbarcati il 1° agosto 2008 su un volo della compagnia Iberia da Barcellona a Parigi. I bagagli di tale famiglia di quattro persone erano suddivisi in due valige. Queste ultime sono state perse in occasione del volo e non sono state ritrovate. Di conseguenza, i quattro passeggeri chiedono all'Iberia un risarcimento danni pari a EUR 4 400, corrispondenti a 4 000 DSP (cioè 1 000 DSP per passeggero).

Il giudice spagnolo, investito della controversia, domanda alla Corte di giustizia se il vettore aereo sia tenuto a risarcire solo il passeggero cui è stato rilasciato lo scontrino identificativo del bagaglio o se esso debba risarcire anche il passeggero che chiede il risarcimento a titolo della perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero.

Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che **un passeggero può esigere dal vettore aereo un risarcimento per la perdita dei suoi oggetti presenti in un in un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero**. Di conseguenza, deve essere risarcito non solo il passeggero che ha consegnato individualmente il proprio bagaglio, ma anche quello i cui oggetti si trovavano nel bagaglio consegnato da un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo.

Spetterà ai passeggeri interessati, sotto il controllo del giudice nazionale, dimostrare che il bagaglio consegnato a nome di un passeggero conteneva effettivamente gli oggetti di un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo. A tal riguardo, il giudice nazionale può tener conto del fatto che tali passeggeri sono membri di una medesima famiglia, hanno acquistato i biglietti insieme o ancora si sono registrati nello stesso momento.

La Corte aggiunge che tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dal fatto che i vettori aerei sono tenuti a rilasciare ai passeggeri uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato. Infatti, la convenzione di Montreal si limita ad imporre al vettore aereo un obbligo di identificazione, dal quale non si può dedurre che il diritto al risarcimento nel caso di perdita di bagagli si applichi solo al passeggero che ha registrato uno o più bagagli.

¹ Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, (GU L 194, pag. 38).

² Tale massimale di 1000 DSP è stato portato a 1131 DSP a decorrere dal 30 dicembre 2009.

Tale conclusione è peraltro confermata dagli obiettivi perseguiti dalla convenzione di Montreal, che mira a tutelare gli interessi dei consumatori in materia di trasporto aereo internazionale ed a garantire loro un equo risarcimento secondo il principio di riparazione del danno.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106